

OGGETTO: approvazione Convenzione Ordine Psicologi della Toscana e Università con sede in Toscana per l'attuazione delle attività di tirocinio pratico valutativo;

**Consiglieri presenti:**

|            |              |   |         |                  |   |            |         |   |
|------------|--------------|---|---------|------------------|---|------------|---------|---|
| BIANCHI    | DUCCIO MARIA | P | FANZONE | TOMMASO          | P | MOSCARELLA | ADA     | P |
| CACIOLLI   | ILARIA       | P | FOSSATI | LUISA            | P | RICCI      | ALESSIA | P |
| CAPECCHI   | ROSSELLA     | P | GULINO  | MARIA ANTONIETTA | P | RICCIARINI | GIACOMO | P |
| CECCARELLI | ELEONORA     | P | LENZA   | DIANA            | P | SERIO      | PAOLA   | P |
| CIULLI     | TOMMASO      | P | MANGINI | SIMONE           | P | ZINI       | NERI    | P |

**Presidente: Maria Antonietta Gulino**

**Segretario: Rossella Capecchi**

**Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana**

Vista la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

Visto il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

Vista la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

Visto il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

Visto il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

Visto il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Visto il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;

Considerata la nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;

Preso atto dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

Dato atto del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;

Considerate le Linee di indirizzo sui tirocini post--lauream approvate dal Tavolo Ordine--Università in data 24 ottobre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.

Ritenuto che vi è tutto l'interesse a procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione con le Università che hanno sede didattica nel territorio Toscano in relazione alle modifiche normative di cui sopra ed in considerazione del fine della promozione della professione;  
valutata la bozza uniformemente licenziata dal tavolo nazionale,  
Ritenuto di dover aggiungere un orientamento fatto proprio dal Consiglio in tutela della professione, a metà di pag 4 della bozza di convenzione: "nell'ottica di un più generale contrasto dell'esercizio abusivo della professione di psicologo, come definito dagli artt. 1 e 3 Legge 56/89, l'assenza nell'organico della struttura di counselor o riconoscimento di tale professione nello svolgimento delle attività dell'Ente."

#### **DELIBERA**

- di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente delibera di cui ne costituisce parte integrante.

Non ci sono oneri di spesa

|                     |                    |                       |                    |                    |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PRESENTI: 15</b> | <b>VOTANTI: 15</b> | <b>FAVOREVOLI: 15</b> | <b>CONTRARI: 0</b> | <b>ASTENUTI: 0</b> |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|

#### **Il Segretario**

(dott.ssa Rossella Capecchi)

#### **La Presidente**

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)